



MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE
DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI**

Etichettatura Acque Minerali Naturali

Collana “Etichettatura... e non solo”

Aprile 2004

Sommario



1. Introduzione	5
2. Definizioni e Caratteristiche	8
3. Domanda di riconoscimento	11
4. Autorizzazione alla Utilizzazione	14
5. Operazioni di Trattamento consentite o vietate	16
6. Recipienti da utilizzare per il trasporto	19
7. Denominazione Legale e Nome Commerciale	20
8. Etichette	21
9. Terminologia, Avvertenze e Consigli d'uso	27
10. Pubblicità	34
11. Vigilanza e Sanzioni	36
12. Scadenze Adempimenti	38
13. Riferimenti Normativi	40
14. Appendice Normativa	43

1.

Introduzione




Illustrazione e finalità del documento

Le informazioni contenute nello studio sulle acque minerali naturali hanno l'obiettivo di informare il consumatore in particolar modo sulle etichette dei prodotti in commercio in modo da renderlo consapevole sulle scelte da effettuare.

A tal fine è stata utilizzata la metodologia delle *f.a.q.* (ovvero domande e risposte) per rendere più leggera la lettura del documento medesimo ed è stato quasi sempre scelto di riportare, nelle risposte ai quesiti, il testo integrale della disposizione normativa (con l'indicazione della specifica norma) tranne i casi in cui la necessità di dare maggiore chiarezza ai contenuti di alcune norme ha fatto preferire una enunciazione diversa, ma sempre coerente allo spirito del legislatore.

Particolare attenzione è stata posta ai capitoli riguardanti l'**etichettatura** e la **terminologia** in quanto di maggiore interesse per il consumatore finale, acquirente del prodotto, anche se il documento, per le informazioni concernenti aspetti quali la domanda di autorizzazione alle Autorità competenti, le operazioni di trattamento consentite o vietate ed altre informazioni ancora, può essere di ausilio anche alle industrie produttrici e agli operatori del settore.

In ogni caso, si consiglia sempre al consumatore di seguire il parere del proprio medico, soprattutto in presenza di patologie che consigliano di adottare un tipo di acqua minerale anziché un'altra, con riferimento cioè al contenuto di specifici minerali. In tal senso le informazioni contenute nel paragrafo riguardante la "terminologia" possono servire da guida per la comprensione dei requisiti e della composizione analitica di un'acqua minerale naturale.

La Direttiva 2003/40 del 14 maggio 2003

Un accenno particolare merita la direttiva 2003/40/CE della Commissione Europea del 14 maggio 2003 che impone ai produttori limiti più restrittivi per alcune componenti dell'acqua minerale con riguardo soprattutto a quelle sostanze che possono essere pericolose per la salute, al di là di determinati valori.

A partire dal 1° gennaio 2006, le acque minerali naturali devono, al momento del confezionamento, essere conformi ai limiti di concentrazione massimi stabiliti dalla direttiva medesima, allegato I, dove sono elencate 16 componenti naturalmente presenti nelle acque minerali naturali e i rispettivi limiti massimi il cui superamento può presentare un rischio per la salute; tra queste componenti si citano, ad esempio, il bario, l'arsenico, il cianuro, il boro ecc.

Solo per 2 di queste sostanze, il nickel ed i fluoruri, il termine di adeguamento ai limiti prefissati dalla direttiva si spostano al 1° gennaio 2008.

6

La direttiva comunitaria 2003/40 prevede inoltre il ricorso a trattamenti a base di aria arricchita da ozono per eliminare i residui di alcuni metalli pesanti e dell'arsenico; tale operazione dovrà essere menzionata in etichetta in prossimità dell'indicazione della composizione analitica con la dicitura *"acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all'aria arricchita di ozono"*.

È inoltre previsto che, in caso di concentrazione di fluoro superiore a 1,5 mg/l, l'etichetta debba riportare, in prossimità immediata della denominazione di vendita in caratteri nettamente visibili, la seguente indicazione: *"contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni"*.

Detta direttiva, è stata recepita nella legislazione nazionale:

- a) con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attività produttive dell'11 settembre 2003, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, per la parte relativa all'etichettatura delle acque minerali naturali ed anche delle acque di sorgente.

- b) con decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003, (e relativa errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/1/2004), per la parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque medesime.

Per le scadenze relative agli adempimenti conseguenti all'applicazione della direttiva 2003/40, si rinvia alla tabella riportata nel paragrafo n. 12 dello studio.



Definizioni e Caratteristiche

Cosa si intende per acqua minerale naturale?

Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 1, comma 1]

Come si distinguono le acque minerali naturali dalle ordinarie acque potabili?

La normativa vigente stabilisce che le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 1, comma 2]

Sulla base di quali caratteristiche viene valutata un'acqua minerale?

Le caratteristiche di un'acqua minerale vanno valutate sul piano:

- geologico ed idrogeologico;
- organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
- microbiologico;
- se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sor-

gente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 1, commi 3 e 4]

Quali sono i criteri di valutazione delle caratteristiche di un'acqua minerale?

La valutazione delle caratteristiche di un'acqua minerale deve riguardare una serie di elementi, tra cui, ad esempio:

- l'origine e la natura dei terreni, i rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura e i tipi della mineralizzazione dell'acqua minerale naturale, la stratigrafia del giacimento idrogeologico, la situazione esatta della captazione, la zona e le misure di protezione della sorgente;
- la portata della sorgente, la temperatura dell'acqua minerale rapportata alla temperatura ambiente, il residuo secco, la resistività elettrica, la concentrazione di ioni idrogeno, gli anioni e i cationi, gli elementi non ionizzati, gli oligoelementi, la tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell'acqua minerale naturale;
- il microbismo dell'acqua minerale naturale, l'assenza di parassiti e microrganismi patogeni;
- la natura degli esami farmacologici e clinici, cui si deve provvedere secondo metodi scientifici, appropriati alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 2, comma 2]

Quale Autorità fissa i criteri per la valutazione ed il controllo delle caratteristiche dell'acqua minerale?

Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa i criteri di valutazione delle caratteristiche di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 e successive modificazioni.

Inoltre, il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa con proprio decreto i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione e le modalità per i relativi prelevamenti di campioni.

Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, vengono aggiornate le prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali sopra citati al fine di adeguarle al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunità economica europea in materia.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 2, commi 1, 3 e 4)

3.

Domanda di riconoscimento



A quale autorità va inoltrata la domanda di riconoscimento di un'acqua minerale?

La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministro della salute che provvede con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 3, comma 1 e art.4, comma 1]

Quali elementi deve contenere la domanda di riconoscimento?

La domanda deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione previsti all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c) ed eventualmente d). Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale, l'eventuale designazione commerciale e l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni consentite dal presente decreto.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 3, comma 1 e 2]

A quale soggetto compete effettuare la domanda di riconoscimento?

Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti (Regione) in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 3, comma 3]

Quali indicazioni ed elementi contiene il decreto di riconoscimento?

Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale (cioè il nome commerciale di vendita), il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento mediante operazioni consentite dal presente decreto.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 4, comma 2)

Quali adempimenti si devono effettuare in sede di prima applicazione del D.M. 29/12/2003?

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 29/12/2003, di recepimento della Direttiva 2003/40, in sede di prima applicazione, i soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali hanno l'obbligo di produrre al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004 certificati di analisi chimica, completi di verbale di prelevamento e della determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese ed entro il 31 ottobre 2006 certificati di analisi chimica dei soli parametri nichel e fluoro. Fatta salva la valutazione di merito della documentazione prodotta, la mancata ricezione nei tempi sopra previsti dei certificati analitici comporta la sospensione, a far data, rispettivamente, dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2007 della validità del decreto di riconoscimento.

(D.M. n. 542 del 12/11/1992, art.17 aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4)

Quali ulteriori adempimenti si devono effettuare per mantenere la validità del decreto di riconoscimento?

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 29/12/2003, di recepimento della Direttiva 2003/40, i soggetti titolari del riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una autocerti-

ficazione, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie dell'acqua riconosciuta, unitamente ad un'analisi chimica e chimico-fisica e ad un'analisi microbiologica. La mancata ricezione della citata documentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (ed in prima applicazione entro il 31 gennaio 2005), ovvero la presentazione di certificazione analitica non conforme, comporta la immediata sospensione della validità del decreto di riconoscimento.

(D.M. n. 542 del 12/11/1992, art.17 aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4)

Viene data pubblicazione al decreto di riconoscimento?

Il decreto di riconoscimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 4, comma 3)

Autorizzazioni alla utilizzazione



Quale Autorità autorizza l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale?

L'utilizzazione di una sorgente di acqua minerale naturale è subordinata all'autorizzazione regionale che viene rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate mediante operazioni consentite dal presente decreto.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 5, commi 1 e 2]

Nota:

Alcune Regioni hanno delegato tale funzione amministrativa alle Province. Si cita, ad esempio, la Regione Lombardia con L.R. n. 1/2000, la Regione Romagna con L.R. n. 3/1999, la Regione Abruzzo con la L.R. n. 72/1998 e la Regione Marche con la L.R. n. 34/1999.

Viene data pubblicizzazione al provvedimento di utilizzazione?

Copia del provvedimento regionale di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.

Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 5, commi 3 e 4]

Quali sono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione?

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo di una sorgente di acqua minerale naturale, deve in particolare essere accertato che:

- a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;
- b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;
- c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate;
- d) l'eventuale trattamento (quali la separazione di composti di ferro, manganese, ecc.) corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 6, comma 1)



5. Operazioni di trattamento consentite o vietate

Quali operazioni è consentito effettuare sull'acqua minerale naturale?

Innanzitutto è consentita l'aggiunta di anidride carbonica. Inoltre il carattere di un'acqua minerale non si intende modificato ove si effettuino le seguenti operazioni:

- a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
- b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione;
- c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque minerali mediante trattamento con aria arricchita di ozono;
- d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c);
- e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

Ovviamente, le operazioni indicate alle lettere b), c) e d) non devono comportare una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà.

Le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui alle lettere c) e d) sono stabilite ed aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, secondo le disposizioni adottate in sede comunitaria.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 7 e art. 8, comma 2)

Quali sono le operazioni che non è consentito effettuare sull'acqua minerale?

È vietato sottoporre l'acqua minerale ad operazioni diverse da quelle previste nell'art. 7 sopra indicato.

In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro provvedimento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 8, comma 1]

Quale procedura occorre seguire per avviare il trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono?

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 29/12/2003, l'avvio del trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico, deve essere comunicato al Ministero della salute, prima dell'avvio dello stesso, allegando tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento. Decorsi 90 giorni senza che il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, abbia adottato alcun provvedimento, il trattamento può avere luogo.

[D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 6 bis aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 3]

A quali condizioni può essere effettuato il trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono?

Il trattamento con aria arricchita di ozono può essere effettuato alle seguenti condizioni:

- a. La composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali ne giustifica il trattamento;
- b. Venga garantita l'innocuità e l'efficacia del trattamento;
- c. Che la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali in componenti caratteristiche non venga modificata dal trattamento;

- d. Che l'acqua minerale naturale risponda, prima del trattamento, ai criteri microbiologici prescritti;
- e. Che non venga provocata la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi prescritti o di residui che possono presentare rischi per la salute pubblica.

(D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 6 bis aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 3)

6.

Recipienti da utilizzare per il trasporto



Dove deve avvenire l'utilizzazione delle acque minerali?

L'utilizzazione delle acque minerali deve avvenire in prossimità della sorgente.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 10, comma 1)

Quali recipienti bisogna usare per il trasporto?

Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.

Detti recipienti non possono eccedere la capacità di due litri.

È vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 10, commi 2, 3 e 4)

Nota:

Ormai quasi tutti i recipienti usati per il trasporto dell'acqua minerale sono costituiti dalle bottiglie di plastica fatte in PET – ovvero polietilene tereftalato, mentre il PVC – cioè il polivinilcloruro – non si usa più. In alternativa si possono usare il vetro ed il cartone accoppiato – CA.



Denominazione legale e Nome commerciale

Quali sono le modalità prescritte per la denominazione di un'acqua minerale?

Innanzitutto, la denominazione legale, uguale per tutte le acque, è "acqua minerale naturale". Inoltre, ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria (ovvero il nome commerciale di vendita), che la distingue nettamente dalle altre acque minerali naturali ed è vietato attribuire nomi commerciali diversi alla stessa acqua minerale naturale.

Il nome di una determinata località può far parte del nome commerciale di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 9, commi 1, 2 e 3]

20

È possibile utilizzare il nome commerciale di un'altra acqua minerale naturale per la quale è cessata la commercializzazione?

È consentita la variazione del nome commerciale di un'acqua minerale naturale con quello di un'altra acqua minerale naturale se di quest'ultima è cessata la commercializzazione da almeno venti anni. In ogni caso qualsiasi variazione di nome commerciale di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 9, comma 4]

8.

Etichette

ANTER LOCALE SOURCE SANTARMA - PRODOTTO MULTISTADIALE IN
PROTEZIONE - SILENZIO CARBONIZZATO

Denominazione: Acqua Minerale Naturale
Caratteristiche: Acqua Minerale Naturale
Sorgente: Acqua Minerale Naturale

Carbonato calcio (CaCO ₃)	mg/l	1000
Carbonato magnesio (MgCO ₃)	mg/l	100
Cloruro (Cl)	mg/l	10
Solfato (SO ₄)	mg/l	10
Alumina (Al ₂ O ₃)	mg/l	10
Ossido di ferro (Fe ₂ O ₃)	mg/l	10
Ossido di manganese (Mn ₂ O ₃)	mg/l	10
Ossido di zinco (ZnO)	mg/l	10
Ossido di rame (CuO)	mg/l	10
Ossido di nichel (NiO)	mg/l	10
Ossido di cobalto (CoO)	mg/l	10
Ossido di sodio (Na ₂ O)	mg/l	10
Ossido di potassio (K ₂ O)	mg/l	10
Ossido di calcio (CaO)	mg/l	10
Ossido di magnesio (MgO)	mg/l	10
Ossido di alluminio (Al ₂ O ₃)	mg/l	10
Ossido di silicio (SiO ₂)	mg/l	10
Ossido di fosforo (P ₂ O ₅)	mg/l	10
Ossido di boro (B ₂ O ₃)	mg/l	10
Ossido di stronzio (SrO)	mg/l	10
Ossido di bario (BaO)	mg/l	10
Ossido di zinco (ZnO)	mg/l	10
Ossido di rame (CuO)	mg/l	10
Ossido di nichel (NiO)	mg/l	10
Ossido di cobalto (CoO)	mg/l	10
Ossido di sodio (Na ₂ O)	mg/l	10
Ossido di potassio (K ₂ O)	mg/l	10
Ossido di calcio (CaO)	mg/l	10
Ossido di magnesio (MgO)	mg/l	10
Ossido di alluminio (Al ₂ O ₃)	mg/l	10
Ossido di silicio (SiO ₂)	mg/l	10
Ossido di fosforo (P ₂ O ₅)	mg/l	10
Ossido di boro (B ₂ O ₃)	mg/l	10
Ossido di stronzio (SrO)	mg/l	10
Ossido di bario (BaO)	mg/l	10

ACQUA MINERALE NATURALE
SANTARMA - PRODOTTO MULTISTADIALE IN
PROTEZIONE - SILENZIO CARBONIZZATO

Quali sono le indicazioni obbligatorie in etichetta?

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) la denominazione legale “acqua minerale naturale” integrata, se del caso, con le seguenti informazioni:

- 1) “totalmente degassata”, se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;
- 2) “parzialmente degassata”, se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;
- 3) “rinforzata col gas della sorgente”, se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
- 4) “aggiunta di anidride carbonica”, se all’acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
- 5) “naturalmente gassata” o “effervescente naturale”, se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell’acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l’imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;

b) il nome commerciale dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;

Nota:

Talora è indicata *l'altezza della fonte*: non è un'indicazione obbligatoria, anche se sarebbe interessante conoscere questo parametro perché, in linea di massima, si presuppone che più la fonte è alta e minori sono i rischi di inquinamento.

c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici; per il fluoro, allorquando la sua concentrazione superi il valore di 1,5 mg/l, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 2003/40, è obbligatorio effettuare la seguente indicazione in etichetta: *"contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti"*. Tale indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione di vendita dell'acqua minerale naturale in caratteri nettamente visibili.

22

Nota:

La composizione analitica è, in sostanza, la composizione dettagliata del residuo fisso – vedasi in proposito il paragrafo "TERMINOLOGIA".

d) la data in cui sono state eseguite le **analisi** di cui al punto precedente e **il laboratorio** presso il quale dette analisi sono state effettuate;

e) il contenuto nominale;

f) i titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di autorizzazione alla utilizzazione;

g) il termine minimo di conservazione;

h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo nel caso in cui il termine minimo di conservazione figuri almeno con l'indicazione del giorno e del mese;

i) informazioni circa gli eventuali trattamenti consentiti.

In caso di trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 11/09/2003 di attuazione della Direttiva 2003/40, l'etichetta deve riportare, in prossimità dell'indicazione della composizione analitica, la seguente dicitura: *“acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all'aria arricchita di ozono”*

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 1]

[D.M. 11/9/2003 artt. 1 e 2]

Quali sono le indicazioni facoltative in etichetta?

In etichetta possono essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:

a) “oligominerale” o “leggermente mineralizzata”, se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l;

b) “minimamente mineralizzata”, se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l;

c) “ricca di sali minerali”, se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l;

d) “contenente bicarbonato” se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l;

e) “solfata” se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;

f) “clorulata”, se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;

g) “calcica”, se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;

h) “magnesiaca”, se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;

i) “fluorata” o “contenente fluoro”, se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;

l) “ferruginosa” o “contenente ferro”, se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;

m) “acidula”, se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;

n) “sodica”, se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;

o) "indicata per le diete povere di sodio", se il tenore di sodio è inferiore a 20 mg/l;

p) "microbiologicamente pura"

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 2)

Nota:

Residuo fisso: in merito al significato di detto termine si rinvia a quanto riportato nel paragrafo "TERMINOLOGIA".

Possono essere indicate proprietà terapeutiche sulle etichette?

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale:

- a) può avere "effetti diuretici";
- b) "può avere effetti lassativi";
- c) "indicata per l'alimentazione dei neonati";
- d) "indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati";
- e) "stimola la digestione" o menzioni analoghe;
- f) "può favorire le funzioni epatobiliari" o menzioni analoghe;
- g) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute, sempreché dette menzioni non attribuiscono all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
- h) le eventuali indicazioni per l'uso;
- i) le eventuali controindicazioni.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 4)

Come deve essere presentata un'acqua potabile "trattata" e somministrata sfusa presso esercizi pubblici?

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riporta-

re sul contenitore, ove trattate, la specifica denominazione di vendita **“acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gasata”** se è stata addizionata di anidride carbonica.

Ciò significa, ad esempio, che i ristoranti possono somministrare ai clienti acqua di rubinetto trattata (con filtri e scaraffata), ma sulla caraffa dovranno essere riportate le indicazioni suddette.

[D.Lgs. 23/6/2003, n. 181, art. 13, comma 5]

Sulle etichette possono essere riportate altre menzioni commerciali diverse da quelle obbligatorie?

Sì, ma a condizione che:

- il nome commerciale dell'acqua minerale naturale sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della menzione in causa;

- se detta menzione commerciale è diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della dicitura commerciale in parola;

- la dicitura commerciale aggiuntiva non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

- alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 3]

Con quale periodicità vengono aggiornate le analisi riguardanti la composizione analitica con i componenti caratteristici dell'acqua minerale?

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'utilizzazione di una sorgente di acqua minerale di procedere all'aggiornamento delle analisi previste per l'indicazione della composizione analitica con i

componenti caratteristici almeno ogni cinque anni dandone preventiva comunicazione ai competenti organi regionali.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 6]

Quali Autorità sono competenti in materia di etichettatura?

Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle attività Produttive, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni in materia di etichettatura alle direttive emanate dalla Unione Europea.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 7]

Quali sono i limiti massimi ammissibili dei parametri relativi alle acque minerali naturali?


I valori massimi ammissibili dei parametri relativi alle acque minerali naturali sono stati aggiornati con il D.M. 29/12/2003. Si riporta qui di seguito la tabella contenente i suddetti valori massimi ammissibili in ordine alfabetico.

[D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 6 come modificato dal D.M. 29/12/03, art. 2]

Parametro	Limite massimo ammissibile
Antimonio	0,0050 mg/L
Arsenico	0,010 mg/L calcolato come As totale
Bario	1,0 mg/L
Boro	5,0 mg/L
Cadmio	0,003 mg/L
Cianuro	0,010 mg/L
Cromo	0,050 mg/L
Fluoruri	5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate all'infanzia)
Manganese	0,50 mg/L
Mercurio	0,0010 mg/L
Nichel	0,020 mg/L
Nitrati	45 mg/L (10 mg/L per acque destinate all'infanzia)
Nitriti	0,02 mg/L
Piombo	0,010 mg/L
Rame	1,0 mg/L
Selenio	0,010 mg/L

9.

Terminologia, Avvertenze e Consigli d'uso



Nota:

Vengono spiegati, qui di seguito, i termini maggiormente utilizzati nelle etichette delle acque minerali naturali.

Residuo Fisso

È quello che rimane dopo la completa evaporazione di un litro d'acqua a 180° C; quindi, il numero riportato in etichetta rappresenta il peso di tutti i minerali rimasti sul fondo dopo questa operazione. Più il numero è basso più l'acqua è leggera e viceversa.

Spesso si crede che un'acqua minerale sia migliore quanto più è leggera, ma non è vero.

Dipende dalle esigenze del consumatore scegliere il proprio tipo di acqua (ad esempio, è preferibile utilizzare un'acqua con basso residuo fisso contro i calcoli renali, mentre è consigliabile ricorrere ad un'acqua più ricca di sali minerali e, quindi, con più alto residuo fisso, quando occorra ripristinare i minerali dopo una sudata).

Per la scelta del tipo di acqua è bene affidarsi al consiglio del medico, soprattutto quando si soffre di patologie (ipertensione, problemi ai reni, ecc.).

Ph

È un parametro che misura l'acidità dell'acqua. Se il valore è 7, l'acqua è neutra: più il valore è inferiore a 7 e più l'acqua è acidula; più è superiore a 7 e più l'acqua è alcalina. Quando c'è anidride carbonica, l'acqua è acidula perché questo gas si scioglie in acqua come acido carbonico.

Risultati analitici

È l'elenco dei singoli minerali espressi in ioni, cioè la composizione dettagliata del residuo fisso.

Ioni

Gli ioni sono atomi o gruppi di atomi che hanno perso qualche elettrone (quelli con il segno +) o ne hanno qualcuno in più (quelli con il segno -).

Avendo cariche elettriche contrarie, i singoli ioni tenderebbero a ricongiungersi, ma l'acqua ha il potere di tenerli separati. Comunque l'indicazione "ione" che precede i singoli minerali non fornisce indicazioni particolarmente utili per il consumatore. A titolo puramente esemplificativo, ecco come sono indicati alcuni minerali:

Na ⁺	sta per sodio
K ⁺	sta per potassio
Ca ⁺⁺	sta per calcio
Mg ⁺⁺	sta per magnesio
Mn ⁺⁺	sta per manganese
Cl ⁻	sta per cloro
Sr ⁺⁺	sta per stronzio
F ⁻	sta per fluoro

Durezza

È il valore del calcare sciolto nell'acqua espresso in "gradi francesi": quindi più il valore è alto e più l'acqua è calcarea.

Nel caso in cui non è riportato il consumatore può desumerlo moltiplicando il tenore del calcio (in milligrammi) per 2,5 e quello del magnesio (in milligrammi) per 4,1; sommare i rispettivi risultati e dividere per 10. Il risultato finale è la durezza espressa in gradi francesi.

Conducibilità elettrica o conduttività

È una controprova del residuo fisso poiché più minerali ci sono e più l'acqua permette il passaggio di una corrente elettrica.

È espressa in micro siemens al centimetro (μ S/cm).

Una maggiore quantità di elettroliti significa alta concentrazione di minerali, valori bassi (sotto 100 μ S/cm) sono tipici, invece, di acque povere di sali: le oligominerali.

Anidride Carbonica libera alla sorgente

È presente nelle acque naturalmente effervescenti.

Normalmente si aggira attorno a 1000-1300 mg/l; se la quantità è maggiore, l'acqua è più effervescente.

Sostanze Organiche

Dovrebbero essere assenti.

Questi elementi (costituiti da nitrati, nitriti e ammoniaca) non sono naturalmente presenti nell'acqua perché derivano da contaminazioni delle zone agricole (concimi organici e minerali) o degli allevamenti e, attraverso il terreno, inquinano la falda acquifera.

Ione ammonio o Azoto ammoniacale o ammoniaca

Si riferiscono alla stessa sostanza e devono essere assenti. Se sono rilevati in "tracce" significa che la presenza è in quantità appena percettibili dagli strumenti analitici; se è indicato il valore "inferiore a...", significa che la percentuale è minima e lo strumento o il metodo di analisi non riescono a rilevarla ciò che equivale a dire che è praticamente assente.

Ione Nitrato o Nitrati o NO₃ e Ione Nitrito o Nitriti o NO₂

Devono essere assenti o in percentuale minima.

Va ricordato, infatti, che nell'acqua potabile nitrati e nitriti sono tra i parametri maggiormente tenuti sotto controllo.

In particolare, se per i nitrati può essere consentita una lieve elasticità (è consigliabile che non superino comunque mai il valore di 25 mg/l, anche se l'attuale normativa prevede fino a 45 mg/l e, per le acque destinate all'infanzia, 10 mg/l), i nitriti più pericolosi per la salute devono essere assolutamente assenti (limite massimo consentito dalla normativa 0,02 mg/l).

Fosfati o Fosforo totale

Dovrebbero essere assenti perché dovuti all'inquinamento da scarichi urbani. È preferibile la dicitura "inferiore a".

30

Nota:

Vengono spiegati, qui di seguito, le caratteristiche e i consigli d'uso per alcuni minerali

Cadmio (Cd) e Piombo (Pb):

Sono contaminanti e non dovrebbero essere presenti, nemmeno in tracce.

Calcio (Ca⁺⁺):

Pur essendo positivo per la formazione di ossa e di denti nei bambini, può diventare negativo, se utilizzato in quantità elevate, per chi soffre di calcoli; il valore di riferimento è 100 mg/l.

Cloro o Cloruro (Cl⁻):

È importante per l'organismo, ma in una acqua ne altera il sapore; inoltre, ove superiori i 200 mg/l, può essere sintomo di inquinamento organico.

Fluoro o fluoruro o fluoridrico (F⁻):

Il recente D. Ministero Salute 11/9/2003 di recepimento della direttiva 2003/40/CE ha stabilito l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta – con caratteri ben visibili – della presenza di fluoro ove si superi il valore di 1,5 mg/l e della controindicazione dell'utilizzo del prodotto per lattanti e bambini di età inferiore a 7 anni.

Ione Bicarbonato o Bicarbonato o Idrogeno Carbonato (HCO₃⁻):

È sempre molto presente e contribuisce a facilitare la digestione e lo svuotamento intestinale.

Magnesio (Mg⁺):

È importante per il sistema neurologico e del cervello. In estate, in particolare, una maggiore concentrazione di magnesio ricostituisce l'equilibrio salino alterato dalla sudorazione.

Potassio (K⁺):

È molto presente nelle acque ed è importante per l'equilibrio salino e per il metabolismo delle proteine.

Silice (SiO₂), Ferro (Fe⁺⁺), Manganese (Mn⁺⁺), Stronzio (Sr⁺⁺), Litio (Li⁺):

Possono essere presenti perché alcune rocce le cedono all'acqua nel corso del suo passaggio. Non hanno controindicazioni, salvo che per concentrazioni molto alte (ad esempio, il ferro superiore a 1 mg/l è sconsigliato per chi soffre di gastroduodenite).

Sodio (Na⁺):

Va tenuto sotto controllo, soprattutto per chi soffre di ipertensione; in tal caso il valore guida è di 20 mg/l.

Solfati (SO₄⁻⁻):

Sopra i 200 mg/l hanno un effetto lievemente lassativo; inoltre, poiché forti concentrazioni di questo minerale interferiscono con l'assorbimento del calcio, va posta particolare attenzione ai bambini in crescita ed a chi ha problemi di ossa.

Nota:

Alcune acque potrebbero riportare "attività alfa (Radon) Bq..." (il Bq è l'unità di misura della radioattività). Ciò significa che nell'acqua è presente il Radon, un gas radioattivo che produce radiazioni alfa e che, una volta ingerito insieme all'acqua, permane negli strati più superficiali dell'apparato digerente (esofago, stomaco, ecc.).

AVVERTENZA GENERALE

Per la scelta dell'acqua è comunque consigliabile consultare il medico, soprattutto in presenza di specifiche patologie.

Consigli per l'uso e la Conservazione dell'Acqua minerale naturale:

Una cattiva conservazione può danneggiare le proprietà dell'acqua minerale naturale.

Si raccomanda, pertanto, al consumatore di adottare le seguenti precauzioni:

- ◆ Conservare le bottiglie di acqua minerale naturale sempre al riparo dalla luce, dal sole e da eventuali fonti di calore, privilegiando luoghi freschi, asciutti e privi di odori.

- ◆ Richiudere bene le bottiglie, una volta che sono state aperte, per mantenere integre le caratteristiche originarie dell'acqua minerale naturale.

- ◆ Pretendere, al bar o al ristorante, che la bottiglia, per la quantità richiesta, venga presentata nella confezione originale, sigillata e che sia aperta al momento.

- ◆ Capovolgere ed agitare la bottiglia e verificare se vi siano perdite o sostanze sospette o se forma della schiuma; in tal caso non consumarla e farla verificare da un organo di vigilanza (ufficio di igiene, ASL, ecc).

- ◆ Evitare l'impiego di ghiaccio che, da un lato, ne altera il gusto e, dall'altro, ne contamina la purezza originaria.

- ◆ Non travasare mai l'acqua minerale naturale in caraffe o brocche, sia per ragioni igieniche, sia per non confonderla con le altre acque.

- ◆ Non immettere nel contenitore vuoto altri liquidi: può essere pericoloso in caso di ingestione accidentale di tali prodotti, soprattutto se nell'ambiente vivono bambini o se ci si trova in collettività frequentate da diverse persone (mense, cucine ecc.).

- ◆ Dopo il consumo di una bottiglia di acqua minerale naturale, schiacciare il contenitore di plastica longitudinalmente per ridurne le dimensioni, riavvitare il tappo e gettare detti rifiuti nei cassonetti appositi destinati alla raccolta differenziata di plastica e vetro.



È consentito vantare la superiorità dell'acqua minerale rispetto ad altre acque minerali?

Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 11, comma 5]

Quali altre indicazioni è vietato pubblicizzare?

In termini generali, nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua minerale naturale non possiede.

Restano, comunque, vietate, le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 17, commi 1 e 3]

È consentito pubblicizzare acque minerali con designazioni commerciali diverse dal nome della sorgente?

Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 17, comma 4]

Quale autorità è competente in materia di pubblicità delle acque minerali?

La pubblicità delle acque minerali è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, alle indicazioni e alle eventuali controindicazioni.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 17, comma 2]

Qual'è l'organo competente a giudicare in materia di pubblicità comparativa?

Il soggetto competente a giudicare sulla liceità della pubblicità comparativa è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui spetta pronunciarsi sui ricorsi diretti ad ottenere che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ovvero che ne sia impedita la continuazione e che ne siano rimossi gli effetti.

[D.Lgs. 25/1/1992, n. 74, art. 7, modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 25/2/2000, n. 67]



Da quali Autorità è esercitata la vigilanza in materia di utilizzazione e commercio dell'acqua minerale?

La vigilanza è esercitata da tutti gli organi centrali e periferici che si occupano di controllo ufficiale dei prodotti alimentari (NAS, ASL competenti per territorio, organi competenti delle regioni e delle province autonome ecc.).

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 14, comma 1)

(D.Lgs. 3/3/1993, n. 123)

36

Quali atti può compiere il personale incaricato della vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni?

Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.

Ove siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, gli organi preposti alla vigilanza ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 14, commi 2, 3 e 4)

Viene data pubblicizzazione al decreto di revoca?

Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, il provvedimento medesimo viene trasmesso dal Ministero della salute all'Unione Europea.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 14, commi 5 e 6)

Quali sanzioni sono previste dalla normativa vigente in materia di acque minerali naturali?

Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da 20.658 € a 51.646 €, chiunque confezioni o metta in vendita un'acqua minerale naturale senza l'autorizzazione ovvero importi un'acqua minerale naturale in violazione delle norme previste dall'art. 13 in materia di importazione da un Paese terzo;
- b) da 15.494 € a 46.481 €, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 5, sottoponga l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle consentite dall'art. 7, ovvero produca, ponga in vendita o importi acque in violazione di quanto previsto dall'art. 16 in materia di acque potabili condizionate;
- c) da 15.494 € a 46.481 €, chiunque metta in vendita un'acqua minerale naturale con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto;
- d) da 2.582 € a 15.494 €, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.

(D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, art. 18)

Scadenze adempimenti



SCADENZA DEI TERMINI	ADEMPIMENTI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1 luglio 2004	Indicazione in etichetta del contenuto di fluoro.	D.M. 11/09/2003, artt. 1 e 3.
1 luglio 2004 (*)	Indicazione in etichetta del trattamento con aria arricchita di ozono.	D.M. 11/09/2003, artt. 2 e 3.
31 ottobre 2004	Invio al Ministero della salute dei certificati di analisi chimica dei parametri antimonio, arsenico e manganese.	
1° gennaio 2005	Decorrenza sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale, in caso di mancata ricezione, entro i termini previsti, della citata certificazione (fatta sempre salva la valutazione di merito).	D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 17 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4).
15 gennaio 2004 (entrata in vigore del D.M. 29/11/2003)	Le acque minerali naturali devono essere conformi ai nuovi limiti di comunicazione massima ammissibile per arsenico e manganese.	
31 dicembre 2004 (al più tardi)	Termine massimo di applicazione dei nuovi limiti di concentrazione di arsenico e manganese, in caso di messa in atto di trattamenti con aria arricchita di ozono.	D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 18 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4).

segue:

SCADENZA DEI TERMINI	ADEMPIMENTI	RIFERIMENTI NORMATIVI
31 dicembre 2004 (al più tardi)	Le acque minerali naturali devono essere conformi ai nuovi limiti di comunicazione massima ammissibile per l'antimonio.	D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 18 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4).
31 dicembre 2006 (al più tardi)	Le acque minerali naturali devono essere conformi ai limiti di concentrazione massima stabiliti dalla nuova normativa anche per i parametri fluoro e nichel.	D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 18 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4).
31 ottobre 2006	Invio al Ministero della Salute dei certificati di analisi chimica dei parametri nichel e fluoro.	
1° gennaio 2007	Decorrenza sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale, in caso di mancata ricezione, entro i termini previsti, della citata certificazione (fatta sempre salva la valutazione di merito)	D.M. 12/11/1992, n. 542, art. 17 (aggiunto dal D.M. 29/12/2003, art. 4).

(*) È consentito commercializzare, fino ad esaurimento scorte, le acque minerali naturali (e di sorgente) prodotte, confezionate ed etichettate entro il 1 luglio 2004.

Riferimenti normativi



Decreto Ministro della Salute 29/12/2003: “Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente” (G.U. n. 302 del 31/12/2003). [Errata - corregge pubblicata su G.U. n. 18 del 23/1/2004.](#)

Decreto Ministro della Salute 11/9/2003: “Attuazione della Direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all’etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente” (G.U. n. 229 del 2/10/2003).

Decreto legislativo 23/6/2003, n. 181: “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità” (G.U. n. 167 del 21/7/2003).

Direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16/5/2003 che determina l’elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d’utilizzazione dell’aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive (G.U. n. L 126 del 22/5/2003).

Circolare Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 23/6/2001, n. 166: “Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari” (G.U. n. 66 del 20/3/2001).

Decreto Ministro della Sanità del 31/5/2001: “Modificazioni al decreto 12/11/1992, concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali” (G.U. n. 147 del 27/6/2001).

Decreto legislativo 4/8/1999, n. 339: “Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al d.leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE” (G.U. n. 231 del 1°/10/1999).

Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/10/1996 che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (G.U. n. L 299 del 23/11/1996).

Decreto Ministro della Sanità del 13/1/1993: “Metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalità per i relativi prelievi dei campioni (G.U. n. 14 del 19/1/1993).

Decreto Ministro della Sanità del 12/11/1992, n. 542 “Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali” (G.U. n. 8 del 12/1/1993).

Decreto legislativo 27/1/1992, n. 109: “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (G.U. n. 39 del 17/2/1992 – S.O.).

Decreto legislativo 25/1/1992, n. 105: “Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali” (G.U. n. 39 del 17/2/1992 – S.O. e, per errata corrige, G.U. n. 51 del 2/3/1992).

Direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15/7/1980 in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati Membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (G.U. n. L 229 del 30/8/1980).

Decreto Ministro della Sanità del 21/3/1973: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" (G.U. n. 104 del 21/3/1973 – S.O.)

14.

Appendice Normativa



Decreto 29 dicembre 2003	44
Decreto 11 settembre 2003	55
Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (artt. 11 e 13) ..	58
Direttiva 2003/40/CE del 16 maggio 2003	61
Decreto 12 novembre 1992, n. 542	72
Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74	80
Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 105	85

Decreto 29 dicembre 2003

Ministero della Salute - Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

[Pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003]

Il Ministro della Salute

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni ed in particolare il comma quattro dell'art. 2, ai sensi del quale il Ministro della salute provvede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche emanate, al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive della Comunità europea in materia;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante modificazioni al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare il comma due dell'art. 5, ai sensi del quale il Ministro della salute provvede a stabilire ed aggiornare le condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente;

Vista la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazio-

ne dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente;

Considerato che la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee del 16 maggio 2003 precisa, tra l'altro, che ai fini di controlli ufficiali è necessario prevedere un margine di fluttuazione dei risultati analitici intorno ai limiti massimi ammissibili di concentrazione, corrispondente alle incertezze di misurazione, ed, altresì, che, in merito alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti con aria arricchita di ozono, appare opportuno definire unicamente obblighi di risultato, al fine di tenere conto dell'evoluzione delle tecniche e della variabilità delle caratteristiche del trattamento secondo la composizione fisico-chimica dell'acqua da trattare;

Ravvisata la necessità di adeguare le prescrizioni relative ai parametri delle acque minerali naturali contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, così come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, al progresso tecnico e alle nuove acquisizioni scientifiche;

Ravvisata la necessità di stabilire le condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 16 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione dei seguenti parametri relativi all'acqua minerale, oltre alla temperatura dell'aria al momento del prelievo:

- 1) temperatura alla sorgente;
- 2) concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente;
- 3) conducibilità elettrica specifica a 20°C;

- 4) residuo fisso a 180°C;
- 5) ossidabilità;
- 6) anidride carbonica libera alla sorgente;
- 7) silice;
- 8) bicarbonati;
- 9) cloruri;
- 10) solfati;
- 11) sodio;
- 12) potassio;
- 13) calcio;
- 14) magnesio;
- 15) ferro disciolto;
- 16) ione ammonio;
- 17) fosforo totale;
- 18) grado solfidrimetrico;
- 19) stronzio;
- 20) litio;
- 21) alluminio;
- 22) bromo;
- 23) iodio».

Art. 2

1. L'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, così come sostituito dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri il cui limite massimo ammissibile è di fianco indicato; tali parametri si riferiscono a sostanze di origine naturale che non devono derivare da una eventuale contaminazione della fonte:

N.	Parametro	Limite massimo ammissibile (*)
1	Antimonio	0,0050 mg/L
2	Arsenico	0,010 mg/L calcolato come As totale
3	Bario	1,0 mg/L
4	Boro	5,0 mg/L
5	Cadmio	0,003 mg/L
6	Cromo	0,050 mg/L
7	Rame	1,0 mg/L
8	Cianuro	0,010 mg/L
9	Fluoruri	5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate all'infanzia)
10	Piombo	0,010 mg/L
11	Manganese	0,50 mg/L
12	Mercurio	0,0010 mg/L
13	Nichel	0,020 mg/L
14	Nitrati	45 mg/L (10 mg/L per acque destinate all'infanzia)
15	Nitriti	0,02 mg/L
16	Selenio	0,010 mg/L

(*) Le caratteristiche di prestazione delle metodiche analitiche per la determinazione dei parametri di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante

2. Nelle acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività antropica; il mancato riscontro di tali sostanze utilizzando metodi analitici con i livelli minimi di rendimento riportati in allegato II al presente decreto, del quale fa parte integrante, costituisce garanzia di qualità per l'acqua minerale:

- 1) agenti tensioattivi;
- 2) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;
- 3) benzene;
- 4) idrocarburi policiclici aromatici;
- 5) antiparassitari;

- 6) policlorobifenili;
- 7) composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5 e 6).

3. Le sostanze di cui al comma 2 non devono risultare rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali strumentali rivelabili (cioè a livelli di fiducia del 95% in rapporto ad un dosaggio in bianco). I metodi da utilizzarsi devono essere quelli che si avvalgono delle più moderne tecniche analitiche e che sono indicati da organismi internazionali o comunitari o nazionali. I livelli minimi di rendimento riportati saranno riesaminati alla luce di nuove metodologie analitiche e di regola ogni tre anni».

Art. 3

1. Dopo l'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, così come sostituito dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'intenzione di avviare al trattamento le acque minerali naturali, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con aria arricchita di ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico deve essere comunicata al Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, prima dell'avvio stesso. Alla domanda i soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali debbono allegare tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento, ivi comprese le prestazioni e la potenzialità dell'impianto, e la rispondenza ai criteri di garanzia di cui al successivo comma 4.

2. Decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1) senza che il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, abbia adottato alcun provvedimento il trattamento può avere luogo.

3. Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali, qualora si intenda far ricorso al trattamento, debbono essere inoltre corredate da tutta la documentazione utile a definire le caratteristiche del trattamento, ivi comprese le prestazioni e la potenzialità dell'impianto, e la rispondenza ai criteri di garanzia di cui al successivo comma 4.

4. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, il trattamento di cui ai commi 1 e 3 deve soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni:

- a) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali giustifica l'avvio al trattamento;
- b) sono adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuità e l'efficacia del trattamento;
- c) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali in componenti caratteristiche non è modificata dal trattamento;
- d) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetta i criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10;
- e) il trattamento non provoca la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica».

2. Le disposizioni di cui al comma uno si applicano anche alle acque di sorgente.

Art. 4

1. Dopo l'art. 16 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 17. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, il Ministro della salute, con proprio decreto, dispone la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali per ogni necessità di adeguamento al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate dall'Unione europea nonchè per ogni esigenza di salvaguardia della salute pubblica e/o dei consumatori.

2. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1 e tenuto conto delle previsioni di cui al successivo art. 18 è fatto obbligo ai soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali di produrre al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004 ed entro il 31 ottobre 2006, certificati - in duplice copia - di analisi chimica, completi di verbale di prelevamento e della determinazione, rispettivamente, dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese e dei soli parametri nichel e fluoro. Detta analisi deve essere eseguita su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti) nonchè - qualora l'acqua minerale naturale sia sottoposta ad un trattamento di cui all'art. 6-bis - su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento e deve essere effettuata da uno dei laboratori già autorizzati ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858, o, ove necessario, da laboratori pubblici identificati, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con apposito decreto del Ministro della salute, sentite le regioni interessate.

Fatta salva la valutazione di merito della documentazione prodotta, la mancata ricezione negli inderogabili tempi previsti dei certificati analitici comporta la sospensione, a far data - rispettivamente - dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2007, della validità del decreto di riconoscimento.

3. Ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una autocertificazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, sulle quali si basa il riconoscimento, unitamente ad un'analisi chimica e chimico-fisica e ad una analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 5, 6, 9 e 10.

Dette analisi devono essere eseguite su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da più sorgenti e, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti) nonchè - qualora l'acqua minerale naturale sia sottoposta ad un tratta-

mento di cui all'art. 6-bis - su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento e deve essere effettuata da uno dei laboratori già autorizzati ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858, o, ove necessario, da laboratori pubblici identificati, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con apposito decreto del Ministro della salute, sentite le regioni interessate. Tali obblighi decorrono a partire dall'anno 2004. La mancata ricezione della citata documentazione - in duplice copia - entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (ed in prima applicazione entro il 31 gennaio 2005) ovvero la presentazione di certificazione analitica non conforme al presente decreto comporta la immediata sospensione della validità del decreto di riconoscimento.

4. La valutazione di conformità della certificazione analitica prodotta ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 è effettuata sentito il Consiglio superiore di sanità, nel cui ambito si esprime anche l'Istituto superiore di sanità».

«Art. 18. - 1. Fatti salvi i parametri e i relativi limiti massimi ammissibili già in vigore per le acque minerali naturali, al più tardi entro il 31 dicembre 2004 le acque minerali naturali devono, alla sorgente, o, se consentito, dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per il parametro antimonio ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6. I nuovi limiti riguardanti l'arsenico e il manganese si applicano contestualmente all'entrata in vigore del presente decreto; per consentire la messa in atto dei trattamenti di cui all'art. 6-bis, per le acque minerali già riconosciute, tali nuovi limiti si applicano al più tardi entro il 31 dicembre 2004.

2. Al più tardi entro il 31 dicembre 2006 le acque minerali naturali devono, alla sorgente o - se consentito - dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per i parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6.

3. Limitatamente ai parametri di cui all'art. 6-bis, le acque minerali naturali, provenienti da più sorgenti, devono essere conformi agli eventuali limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6 al momento del confezionamento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Caratteristiche (*) di prestazione delle metodiche analitiche per la determinazione dei parametri elencati nell'art. 6, comma 1

Componenti	Esattezza in % del valore parametrico (Nota 1)	Precisione in % del valore parametrico (Nota 2)	Limite di rivelabilità in % del valore parametrico (Nota 3)	Note
Antimonio	25	25	25	
Arsenico	10	10	10	
Bario	25	25	25	
Boro	10	10	10	
Cadmio	10	10	10	
Cromo	10	10	10	
Rame	10	10	10	
Cianuro	10	10	10	(Nota 4)
Fluoruri	10	10	10	
Piombo	10	10	10	
Manganese	10	10	10	
Mercurio	20	10	20	
Nichel	10	10	10	
Nitrati	10	10	10	
Nitriti	10	10	10	
Selenio	10	10	10	

(*) I metodi di analisi che servono a misurare le concentrazioni dei componenti sopraelencati devono poter misurare, come minimo, concentrazioni uguali al valore parametrico, con un'esattezza, una precisione e un limite di rivelabilità specificati. Qualunque sia la sensibilità del metodo d'analisi impiegato, il risultato è espresso utilizzando lo stesso numero di decimali utilizzato per il limite massimo ammissibile previsto per ciascuno di loro.

Nota 1: L'esattezza è la differenza fra il valore medio di un grande numero di misurazioni ripetute ed il valore di riferimento; la sua misura è generalmente indicata come errore sistematico.

Nota 2: La precisione misura la dispersione dei risultati intorno alla media; essa è generalmente espressa come lo scarto tipo all'interno di un gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali.

Nota 3: Il limite di rivelabilità è: tre volte lo scarto tipo relativo all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro;

oppure, cinque volte lo scarto tipo relativo all'interno di un lotto di un bianco.

Nota 4: Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme (cianuro totale).

Gruppi o singole sostanze non ammesse

N.	Parametro	Limiti minimi di rendimento richiesti (***) ai metodi analitici (LMRR) (µg/L)
1*	Agenti tensioattivi	50 (come LAS)
2*	Oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati	10
3*	Benzene	0,5
	Idrocarburi policiclici aromatici	
	Benzo (a) pirene	0,003
	Benzo (b) fluorantene	0,006
4*	Benzo (k) fluorantene	0,006
	Benzo (ghi) perilene	0,006
	Dibenzo (a,h) antracene	0,006
	Indeno (1,2,3-cd) pirene	0,006
	Altri	0,006
5*	Antiparassitari (***) (singolo composto) (insetticidi, erbicidi, fungicidi, nematocidi, acaricidi, algicidi, rodenticidi, prodotti connessi e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione)	0,05
	Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido (singoli composti)	0,01
6*	Policlorobifenili (per singolo congenere)	0,05
7*	Composti organoalogenati che non rientrano nelle voci 5 e 6 (singolo composto): Cloroformio, clorodibromometano, diclorobromometano, bromo-formio	0,5
	Tricloroetilene, tetracloroetilene, 1-2 dicloroetano ed altri	0,1

(*) Il metodo utilizzato deve essere indicato nel rapporto di prova.

(**) Tra le classi di composti elencate si devono ricercare quegli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi nel territorio influente sulla risorsa interessata. L'elenco di tali composti va richiesto alle locali autorità sanitarie competenti.

(***) Il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR) è il contenuto minimo di analita in un campione che deve essere rilevato e confermato.

Limiti massimi per i composti residui di trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono

Composti residui trattamento	Limiti Massimo (*) ($\mu\text{g/L}$)
Ozono disciolto	50
Bromati	3
Bromoforni	1

(*) Il rispetto dei limiti massimi va controllato a livello dell'imbottigliamento o di altri confezionamenti destinati al consumatore finale.

Decreto 11 settembre 2003

Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente.

Publicato sulla G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003.

Il Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Attività Produttive

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 7 dell'art. 11, ai sensi del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede ad adeguare le indicazioni contenute nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare il comma 4 dell'art. 8, ai sensi del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede ad adeguare le disposizioni tecniche contenute nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione europea;

Vista la direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente;

Considerato che la predetta direttiva precisa, tra l'altro, che l'etichettatura delle acque minerali naturali, trattate con aria arricchita di ozono, deve comprendere un'indicazione di etichettatura che informi sufficientemente i consumatori sul trattamento realizzato, che tale indicazione di etichettatura è applicabile alle acque di sorgente, trattate con aria arricchita di ozono, ed, altresì, che, al fine di proteggere i lattanti ed i bambini in tenera età, è opportuno prevedere un'indicazione di etichettatura per le acque minerali naturali, il cui tenore di fluoro sia superiore a determinate concentrazioni, che sia facilmente visibile per il consumatore;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alla predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1

Indicazioni in etichetta circa il contenuto di fluoro nelle acque minerali naturali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, le acque minerali naturali, la cui concentrazione di fluoro é superiore a 1,5 mg/L, devono riportare la seguente indicazione in etichetta: «Contiene più di 1,5 mg/L di fluoro: non ne é opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a sette anni». Detta indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione dell'acqua minerale naturale, in caratteri nettamente visibili.

2. Per le acque minerali naturali di cui al comma 1, l'indicazione della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, deve riportare anche la concentrazione reale di fluoro, risultante dalle analisi effettuate.

56

Art. 2

Indicazioni in etichetta circa il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente con aria arricchita di ozono.

1. L'etichetta delle acque minerali naturali, trattate con aria arricchita di ozono, deve riportare in prossimità dell'indicazione della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, la seguente dicitura: «Acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all'aria arricchita di ozono».

2. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche alle acque di sorgente.

Art. 3 **Decorrenza**

1. A decorrere dal 1° luglio 2004, é vietata la commercializzazione di acque minerali naturali e di acque di sorgente con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto. Le acque minerali naturali e le acque di sorgente, prodotte, confezionate ed etichettate entro il 1° luglio 2004 con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzate fino ad esaurimento scorte.

Il presente decreto sar  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 11 settembre 2003

Il Ministro della salute SIRCHIA

Il Ministro delle attiv  produttive MARZANO

Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (articoli 11 e 13)

Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Publicato sulla G.U. n. 167 del 21 luglio 2003.

Art. 11 Lotto dei prodotti⁽¹⁾

1. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le parole: «con la menzione del giorno, del mese e dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la menzione almeno del giorno e del mese».

(1) Il testo dell'art. 13, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita: «Art. 13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. 3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi. 5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. 6. L'indicazione del lotto non è richiesta: a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono: 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; 2) avviati verso organizzazioni di produttori o 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata; e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm². 7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1. 8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari».

Art. 13 **Prodotti sfusi**

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Vendita dei prodotti sfusi).

1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

2. Sul cartello devono essere riportate:

- a) la denominazione di vendita;
- b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
- c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua

potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata” se é stata addizionata di anidride carbonica.

6. I prodotti dolciari confezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.

7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se é garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa».

Direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003

che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive.

Publicata sulla G.U. n. L 126 del 22 maggio 2003.

La Commissione delle Comunità europee

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Vista la direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, considerando quanto segue:

- (1) Alcuni componenti possono essere presenti allo stato naturale in talune acque minerali naturali per la loro origine idrogeologica e presentare un rischio per la salute pubblica a partire da una certa concentrazione. Sembra quindi necessario stabilire limiti di concentrazione per tali componenti nelle acque minerali naturali.
- (2) La direttiva 80/777/CEE prevede all'articolo 11, la possibilità di adottare limiti di concentrazione armonizzati per i componenti delle acque minerali naturali previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, nonché indicazioni di etichettatura per indicare eventualmente la presenza di alcuni componenti a concentrazioni elevate.

(1) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.

(2) GU L 299 del 23.11.1996, pag. 26.

- (3) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha emesso un parere⁽³⁾ sull'arsenico, il bario, il fluoro, il boro e il manganese ed ha validato, per altri componenti delle acque minerali naturali, i limiti raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'acqua potabile.
- (4) La norma del Codex «acque minerali naturali»⁽⁴⁾ modificata, stabilisce ai fini sanitari un elenco di componenti e di limiti massimi per tali componenti. È stata adottata sulla base dei dati scientifici internazionali più recenti e garantisce una protezione sufficiente della salute pubblica.
- (5) È generalmente ammesso che l'apporto alimentare di fluoro a basse dosi può avere un'azione benefica sulla dentizione. Al contrario, un apporto globale di fluoro troppo elevato può provocare effetti nefasti sulla salute pubblica. È opportuno dunque prevedere un limite massimo armonizzato per il fluoro nelle acque minerali naturali che consentano una protezione sufficiente della popolazione nel suo insieme.
- (6) L'OMS ha raccomandato un valore guida per il fluoro, nell'acqua potabile e il comitato scientifico dell'alimentazione umana lo ha validato per le acque minerali naturali nel parere sopra citato. Al fine di proteggere i lattanti e i bambini in tenera età che costituiscono la popolazione più sensibile rispetto al rischio di fluorosi, è opportuno inoltre prevedere un'indicazione di etichettatura per le acque il cui tenore di fluoro è superiore a questo valore guida, che sia facilmente visibile per il consumatore.
- (7) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha indicato un valore guida per il boro nelle acque minerali naturali sulla base delle raccomandazioni dell'OMS⁽⁵⁾ del 1996. Da allora, tuttavia, l'OMS e altre organizzazioni scientifiche riconosciute a livello internazionale hanno proceduto a nuove valutazioni

(3) Parere sull'arsenico, il bario, il fluoro, il boro e il manganese nelle acque minerali naturali, del 13 dicembre 1996.

(4) CODEX STAN 108-1981, REV 1- 1997, modificata nel corso della 7a sessione del CCNMW (ottobre 2000).

(5) OMS (1996): orientamenti sulla qualità dell'acqua potabile, 2a edizione, volume 2.

dell'effetto del boro sulla salute pubblica e hanno raccomandato valori superiori. È pertanto opportuno consultare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al boro contenuto nelle acque minerali naturali per tenere conto delle nuove valutazioni scientifiche disponibili e non prevedere, in questa fase, un limite massimo per il boro.

- (8) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha inoltre indicato il livello accettabile per il bario, il manganese e l'arsenico nelle acque minerali naturali. Per gli altri componenti, la norma modificata del Codex prevede limiti massimi che garantiscono una protezione sufficiente della salute pubblica. Tuttavia il limite per i nitriti sembra troppo basso alla luce dei dati disponibili e dovrebbe essere allineato su quello previsto per l'acqua potabile⁽⁶⁾.
- (9) Il limite massimo previsto dalla norma del Codex per i nitrati consente di garantire una protezione sufficiente della salute pubblica e deve servire da riferimento per gli scambi comunitari e internazionali di acque minerali naturali. Tuttavia, nel quadro della procedura di riconoscimento ufficiale delle fonti di acque minerali naturali prevista all'articolo 1 della direttiva sopra citata, le autorità competenti degli Stati membri devono potersi riferire, per le acque minerali naturali raccolte sul loro territorio, a un valore guida più basso per i nitrati.
- (10) Le acque minerali naturali i cui tenori di alcuni componenti superano i limiti massimi per tali componenti devono essere oggetto di trattamenti di separazione di queste sostanze per tutelare la salute pubblica. Al fine di consentire agli operatori di realizzare gli investimenti necessari per conformarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere termini sufficienti prima dell'entrata in vigore dei limiti massimi di concentrazione per questi componenti e in particolare per il fluoro e il nichel, per i quali nessun trattamento di separazione è stato ancora oggetto di valutazione e di autorizzazione a livello comunitario.

(6) Direttiva 98/83/CE del Consiglio (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

- (11) Ai fini dei controlli ufficiali di questi componenti, è necessario prevedere un margine di fluttuazione dei risultati analitici intorno ai limiti massimi di concentrazione, corrispondente alle incertezze di misurazione.
- (12) La direttiva 80/777/CEE modificata, prevede all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la possibilità di separare il ferro, il manganese, lo zolfo e l'arsenico di alcune acque minerali naturali mediante un trattamento all'aria arricchita di ozono, con riserva di valutazione di questo trattamento da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'adozione delle condizioni di utilizzazione da parte del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale.
- (13) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha espresso un parere⁽⁷⁾ sulle condizioni di utilizzazione di questo trattamento che prevede ad un tempo obblighi di mezzi e di risultati. Tuttavia, sembra opportuno definire unicamente obblighi di risultato al fine di tenere conto dell'evoluzione delle tecniche di trattamento con aria arricchita di ozono e della variabilità delle caratteristiche del trattamento secondo la composizione fisico-chimica dell'acqua da trattare.
- (14) Inoltre, il trattamento con aria arricchita di ozono non deve modificare la composizione dei componenti caratteristici, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 80/777/CEE, né avere un'azione di disinfezione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, né generare la formazione di residui di trattamento che possono avere un effetto nefasto sulla salute pubblica.
- (15) In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sopra citata, l'etichettatura delle acque minerali naturali trattate con aria arricchita di ozono deve comprendere un'indicazione di etichettatura che informi sufficientemente i consumatori sul trattamento realizzato.

(7) Parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana del 7 giugno 1996 sull'utilizzazione dell'ozono per la separazione di elementi instabili quali il ferro, il manganese e l'arsenico delle acque minerali naturali.

- (16) In ossequio alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 bis, quarto trattino, della direttiva 80/777/CEE, le disposizioni relative ai trattamenti di cui all'articolo 4 e in particolare il trattamento con aria arricchita di ozono sono applicabili alle acque sorgive.
- (17) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

Ha adottato la presente direttiva:

Art. 1

La presente direttiva stabilisce l'elenco dei componenti delle acque minerali naturali che possono presentare un rischio per la salute pubblica, i limiti relativi ai tenori ammissibili per questi componenti, i termini d'applicazione per tali limiti e le indicazioni di etichettatura per alcuni componenti. Questi componenti devono essere naturalmente presenti nell'acqua e non devono derivare da un'eventuale contaminazione della fonte.

La presente direttiva definisce inoltre le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico delle acque minerali naturali e delle acque sorgive, e l'indicazione dell'etichettatura che devono possedere le acque oggetto di questo trattamento.

Art. 2

1. Al più tardi entro il 1° gennaio 2006, le acque minerali naturali devono, al momento del confezionamento, essere conformi ai limiti di concentrazione massimi previsti all'allegato I per i componenti che compaiono nell'allegato.
2. Nei casi dei fluoruri e del nickel, tuttavia, il termine di cui al paragrafo 1 è spostato al 1° gennaio 2008.
3. In deroga al paragrafo 1 e nel quadro della procedura di riconoscimento ufficiale per le acque minerali naturali raccolte sul loro ter-

ritorio, le autorità competenti degli Stati membri possono riferirsi a un valore guida più basso per i nitrati e i nitriti, purché lo stesso valore guida sia applicato a tutte le domande ad essi presentate.

Art. 3

Ai fini dei controlli ufficiali, gli Stati membri rispettano le specifiche che figurano all'allegato II per l'analisi dei componenti elencati nell'allegato I.

Art. 4

1. Le acque minerali naturali la cui concentrazione di fluoro è superiore a 1,5 mg/l devono comportare la seguente indicazione di etichettatura «contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a 7 anni».

2. L'indicazione di etichettatura prevista al paragrafo 1 del presente articolo deve figurare in prossimità immediata della denominazione di vendita in caratteri nettamente visibili.

3. Le acque minerali naturali che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, sono oggetto di un'indicazione di etichettatura, devono comportare l'indicazione del tenore reale di fluoro a livello della composizione fisico-chimica di componenti caratteristici, prevista all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 80/777/CEE.

Art. 5

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 80/777/CEE, l'avvio del trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono deve essere oggetto di una notifica preventiva alle autorità competenti, le quali garantiscono che:

- a) Il ricorso a tale trattamento è giustificato dalla composizione dell'acqua in composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell'arsenico;

- b) L'operatore adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia e l'innocuità del trattamento e per consentire il suo controllo da parte delle autorità competenti.
2. Il trattamento delle acque minerali naturali con aria arricchita di ozono deve soddisfare all'insieme delle seguenti condizioni:
- a) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali in componenti caratteristiche non è modificata dal trattamento;
 - b) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetta i criteri microbiologici definiti all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 80/777/CEE;
 - c) il trattamento non provoca la formazione di residui a una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti all'allegato III o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica.

Art. 6

In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 80/777/CEE, l'etichettatura delle acque minerali naturali che sono oggetto di un trattamento con aria arricchita di ozono deve comprendere, in prossimità dell'indicazione della composizione analitica di componenti caratteristici, l'indicazione «acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione autorizzata all'aria arricchita di ozono».

Art. 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 ter, della direttiva 80/777/CEE, le disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente direttiva sono applicabili alle acque sorgive.

Art. 8

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2004.
2. Fatti salvi i termini previsti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri vietano la commercializzazione dei prodotti non confor-

mi alla presente direttiva a partire dal 1° luglio 2004. Tuttavia, i prodotti confezionati ed etichettati entro il 1° luglio 2004 sono autorizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Art. 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

*Per la Commissione David BYRNE
Membro della Commissione*

Componenti naturalmente presenti nelle acque minerali naturali e limiti massimi il cui superamento può presentare un rischio per la sanità pubblica

Componenti	Limiti massimi (mg/l)
Antimonio	0,0050
Arsenico	0,010 (As totale)
Bario	1,0
Boro	P.M. (*)
Cadmio	0,003
Cromo	0,050
Rame	1,0
Cianuro	0,070
Fluoruri	5,0
Piombo	0,010
Manganese	0,50
Mercurio	0,0010
Nichel	0,020
Nitrati	50
Nitriti	0,1
Selenio	0,010

(*) Il limite massimo per il boro sarà fissato se necessario, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e su proposta della Commissione entro il 1° gennaio 2006.

Caratteristiche (*) di prestazione per le analisi dei componenti elencati nell'allegato I

Componenti	Esattezza in % del valore parametrico (Nota 1)	Precisione in % del valore parametrico (Nota 2)	Limite di rivelabilità in % del valore parametrico (Nota 3)	Note
Antimonio	25	25	25	
Arsenico	10	10	10	
Bario	25	25	25	
Boro				Cfr. allegato I
Cadmio	10	10	10	
Cromo	10	10	10	
Rame	10	10	10	
Cianuro	10	10	10	Nota 4
Fluoruri	10	10	10	
Piombo	10	10	10	
Manganese	10	10	10	
Mercurio	20	10	20	
Nichel	10	10	10	
Nitrati	10	10	10	
Nitriti	10	10	10	
Selenio	10	10	10	

(*) I metodi di analisi che servono a misurare le concentrazioni dei componenti elencati nell'allegato I devono poter misurare, come minimo, concentrazioni uguali al valore parametrico, con un'esattezza, una precisione e un limite di rilevazione specificati. Qualunque sia la sensibilità del metodo d'analisi impiegato, il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di decimali utilizzato per il limite massimo previsto all'allegato I.

Nota 1: L'esattezza dell'errore sistematico è la differenza tra il valore medio del gran numero di misurazioni ripetute e il valore esatto.

Nota 2: La precisione è l'errore aleatorio ed è espressa in generale come lo scarto tipo (all'interno del lotto e tra i lotti) del ventaglio dei risultati sulla media). Una precisione accettabile è uguale a due volte lo scarto tipo relativo.

Nota 3: Il limite di rilevamento è: ia tre volte lo scarto tipo relativo all'interno del lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro, sia cinque volte lo scarto tipo relativo all'interno del lotto di un campione vergine.

Nota 4: Il metodo deve consentire di determinare il cianuro totale in tutte le sue forme.

Limiti massimi per i residui di trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive con aria arricchita di ozono

Residui di trattamento	Limiti Massimo (*) ($\mu\text{g/l}$)
Ozono disciolto	50
Bromati	3
Bromoformi	1

(*) Il rispetto dei limiti massimi è controllato dalle autorità competenti degli Stati membri a livello dell'imbottigliamento o di altri confezionamenti destinati al consumatore finale.

Decreto 12 novembre 1992, n. 542

Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

Publicato sulla G.U. n. 8 del 12 gennaio 1993.

Avvertenza Il testo non è coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 29/12/2003 pubblicato nel presente opuscolo, cui si rinvia.

Il Ministro della Sanità

Visto il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visti in particolare il primo e secondo comma dell'art. 2 del citato decreto, che prevedono l'emanazione di provvedimenti concernenti i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art. 21, che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 34 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto l'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 giugno 1992;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione fatta in data 11 novembre 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Capo I

Criteri di valutazione delle caratteristiche idrogeologiche delle acque minerali naturali

Art. 1

A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine.

Art. 2

La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente e deve comprendere:

- 1) definizione del bacino imbrifero geografico ed idrogeologico con carta geologica e profili geologici significativi in scala minima 1:25.000;
- 2) piovosità e temperatura sul bacino idrogeologico;
- 3) carta delle permeabilità del bacino idrogeologico in scala minima 1:25.000;
- 4) descrizione dell'opera di presa e sua realizzazione;
- 5) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno un anno solare;
- 6) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e permeatimetriche; eventuale possibilità di rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento;
- 7) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione, con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche delle quali risultino i criteri adottati per la salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili elementi inquinanti esterni;

- 8) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimico-fisica ed eventualmente isotopica su campioni prelevati nelle condizioni anomale;
- 9) la provenienza dalla stessa falda di più opere di presa o punti d'acqua deve essere dimostrata con esauriente documentazione idrogeologica, chimico-fisica ed eventualmente isotopica.

Capo II

Criteria di valutazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque minerali naturali

Art. 3

Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche e fisico-chimiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelievi stessi.

Art. 4

Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856 e successive integrazioni.

Art. 5

Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione dei seguenti parametri dell'acqua minerale:

- 1) temperatura alla sorgente;
- 2) concentrazione degli ioni idrogeno alla sorgente;
- 3) conduttività;
- 4) residuo fisso;
- 5) ossidabilità;
- 6) anidride carbonica libera alla sorgente;

- 7) silice;
- 8) bicarbonati;
- 9) cloruri;
- 10) solfati;
- 11) sodio;
- 12) potassio;
- 13) calcio;
- 14) magnesio;
- 15) ferro disciolto;
- 16) fluoro;
- 17) azoto ammoniacale;
- 18) fosforo totale;
- 19) grado solfidrometrico;
- 20) stronzio;
- 21) litio;
- 22) alluminio;
- 23) bromo;
- 24) iodio.

Art. 6

Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri, il cui tenore massimo ammissibile è a fianco indicato⁽¹⁾:

- 1) cianuri: 0,01 mg/l CN;
- 2) fenoli (esclusi quelli naturali che non reagiscono al cloro): assenti al limite di rilevabilità del metodo;
- 3) agenti tensioattivi (MBAS anionici): assenti al limite di rilevabilità del metodo;
- 4) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati: assenti al limite di rilevabilità del metodo;

(1) Articolo prima corretto con avviso pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 1993 e poi così sostituito dall'articolo 1 del D.M. 31 maggio 2001 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2001).

- 5) idrocarburi aromatici policiclici: assenti al limite di rilevabilità del metodo;
- 6) pesticidi e bifenili policlorurati: assenti al limite di rilevabilità del metodo;
- 7) composti organoalogenati che non rientrano nella voce n. 6: assenti al limite di rilevabilità del metodo;
- 8) arsenico: 0,05 mg/l, calcolato come As totale;
- 9) bario: 1 mg/l;
- 10) borati: 5 mg/l, calcolato come B;
- 11) cadmio: 0,003 mg/l;
- 12) cromo: 0,05 mg/l, calcolato come cromo totale;
- 13) mercurio: 0,001 mg/l;
- 14) manganese: 2 mg/l;
- 15) nitrati: 45 mg/l NO₃; 10 mg/l per acque destinate all'infanzia;
- 16) nitriti: 0,02 mg/l NO₂;
- 17) piombo: 0,01 mg/l;
- 18) rame: 1 mg/l;
- 19) selenio: 0,01 mg/l.

L'assenza dei parametri elencati dal punto 2 al punto 7, deve essere stabilita facendo riferimento ai metodi pubblicati nell'ultima edizione degli *"Standard methods for the examination of water and wastewater dell'American Public Health Association⁽²⁾"*.

Capo III

Criteria di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali

Art. 7

Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla

(2) Articolo prima corretto con avviso pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 1993 e poi così sostituito dall'art. 1 del D.M. 31 maggio 2001 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2001).

sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi.

Art. 8

Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni.

Art. 9

Dalle analisi deve risultare⁽³⁾:

- 1) assenza dei coliformi in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
- 2) assenza degli streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
- 3) assenza delle spore di clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;
- 4) assenza dello *Staphylococcus aureus* in 250 ml, accertata su unica semina;
- 5) assenza dello *Pseudomonas aeruginosa* in 250 ml, accertata su unica semina.

(3) Il D.M. 8 luglio 1997 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 170) ha così disposto:
«Art. 1. Per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali in aggiunta ai parametri di cui agli articoli 9 e 10 del decreto 12 novembre 1992, n. 542, deve essere effettuata la ricerca dell'Aeromonas.
Art. 2. La ricerca dell'Aeromonas sulle acque minerali naturali deve essere effettuata sia alla fonte che nelle varie fasi della commercializzazione. I valori di carica microbica del germe suddetto alla fonte non devono risultare superiori a 10 UFC/100 ml a 30 °C per 24 ore e nelle acque minerali condizionate non devono risultare superiori a 100 UFC/100 a 30 °C per 24 ore». Peraltro, il D.M. 27 novembre 1998 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1999, n. 4) ha revocato il D.M. 8 luglio 1997 sopra riportato.

Art. 10

Debbono inoltre essere determinati i valori della carica microbica totale a 20 °C dopo 72 ore e a 37 °C dopo 24 ore.

Capo IV **Criteri di valutazione delle caratteristiche cliniche e farmacologiche delle acque minerali naturali**

Art. 11

La natura degli esami, cui si deve procedere secondo metodi scientifici riconosciuti, deve essere adattata alle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano, quali la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali.

Art. 12

Eventualmente, la constatazione della costanza e della concordanza di un gran numero di osservazioni cliniche può sostituire gli esami di cui all'art. 11; in casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi agli esami considerati all'art. 11, a condizione che la costanza e la concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati.

Art. 13

Gli studi clinici, farmacologici e tossicologici debbono essere condotti presso strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio.

Art. 14

In situazioni particolari, quali quelle connesse con le caratteristiche di composizione dell'acqua, è consentito, qualora sia tecnicamente preferibile e realizzabile, condurre la sperimentazione clinica in prossimità della sorgente, a condizione che la sperimentazione stessa sia eseguita sotto il controllo del responsabile di una delle strutture di cui all'art. 13.

Art. 15

I recipienti contenenti l'acqua da sottoporre alle prove cliniche, farmacologiche e tossicologiche debbono pervenire ai responsabili delle sperimentazioni sigillati dall'autorità sanitaria che ha provveduto ai prelevamenti ed accompagnati dal verbale di prelevamento redatto dalla stessa autorità sanitaria.

Capo V

Criteri di valutazione per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in commercio

Art. 16

Le domande di revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in commercio debbono essere corredate dai seguenti documenti:

- 1) certificato di analisi chimica e chimico-fisica eseguite da uno dei laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni, su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti;
- 2) certificato di analisi microbiologica eseguita da uno dei laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni, su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti;
- 3) verbali di prelevamento relativi alle analisi di cui ai precedenti punti 1) e 2), redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi;
- 4) studi clinici, farmacologici e tossicologici condotti presso strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio⁽⁴⁾.

(4) Numero così sostituito dall'art. 1, D.M. 20 agosto 1996, n. 585 (G.U. n. 271 del 19 novembre 1996).

Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74

Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole.

Publicato sulla G.U. n. 36 del 13 febbraio 1992.

Art. 1 Finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
 - a) per «pubblicità», qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;
 - b) per «pubblicità ingannevole», qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
 - c) per «operatore pubblicitario», il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.

Art. 3

Elementi di valutazione

1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

- a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
- b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
- c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art. 4

Trasparenza della pubblicità

1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.

2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

Art. 5

Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Art. 6

Bambini e adolescenti

1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Art. 7

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva, l'Autorità garante, prima di provvedere, richiede il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre effetti.

7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per il necessario adeguamento.

8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.

11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile.

Art. 8 **Autodisciplina**

1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.

3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 9 **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 105⁽¹⁾

Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali⁽²⁾.

Publicato sulla G.U. n. 39, S.O. del 17 febbraio 1992.

- (1) Il testo riporta, negli artt. 11, 13, 20 e 21, le correzioni di cui all'avviso pubblicato nella G.U. n. 51 del 2 marzo 1992 ma non le modifiche introdotte dal D.M. 29/12/2003 pubblicato nel presente opuscolo, cui si rinvia.
- (2) Con D.M. 13 gennaio 1993 (G.U. 19 gennaio 1993, n. 14) sono stati approvati i metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalità per i relativi prelievamenti dei campioni.

Sommario

- Art. 1. Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale.
- Art. 2. Criteri di valutazione.
- Art. 3. Domanda di riconoscimento.
- Art. 4. Riconoscimento.
- Art. 5. Autorizzazione alla utilizzazione.
- Art. 6. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
- Art. 7. Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale.
- Art. 8. Operazioni non consentite.
- Art. 9. Denominazione.
- Art. 10. Modalità di utilizzazione.
- Art. 11. Etichette.
- Art. 12. Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche.
- Art. 13. Importazione di acque minerali naturali.
- Art. 13-bis. Rapporti intracomunitari.
- Art. 14. Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio.
- Art. 15. Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande.
- Art. 16. Acque potabili condizionate.
- Art. 17. Pubblicità.
- Art. 18. Sanzioni.
- Art. 19. Non applicabilità alle acque minerali naturali destinate a Paesi Terzi.
- Art. 20. Norme transitorie.
- Art. 21. Acque minerali già riconosciute.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992.

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

86

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute⁽³⁾.

2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento⁽⁴⁾.

3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:

- a) geologico ed idrogeologico;
- b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

c) microbiologico;

d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico⁽⁵⁾.

4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

(3) Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

(4) Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 2

Criteri di valutazione

1. Il Ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, entro otto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri di valutazione delle caratteristiche di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980.

2. Detta valutazione deve in particolare riguardare:

a) l'origine e la natura dei terreni, i rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura e i tipi della mineralizzazione dell'acqua minerale naturale, la stratigrafia del giacimento idrogeologico, la situazione esatta della captazione, la zona e le misure di protezione della sorgente;

b) la portata della sorgente, la temperatura dell'acqua minerale naturale rapportata alla temperatura ambiente, il residuo secco, la resistività elettrica, la concentrazione di ioni idrogeno, gli anioni e i cationi, gli elementi non ionizzati, gli oligoelementi, la radioattinologia della sorgente e, se del caso, le proporzioni relative in isotopi, degli elementi costitutivi dell'acqua, ossigeno (^{16}O - ^{18}O) e idrogeno (protio, deuterio, tritio), la tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell'acqua minerale naturale;

c) il microbismo dell'acqua minerale naturale, l'assenza di parassiti e microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale;

d) la natura degli esami farmacologici e clinici, cui si deve provvedere secondo metodi scientifici, appropriati alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, fissa con proprio decreto i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione e le modalità per i relativi prelevamenti di campioni.

4. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunità economica europea in materia.

Art. 3

Domanda di riconoscimento

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministro della sanità e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) ed eventualmente d)⁽⁶⁾.

2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del primo comma dell'art. 9, l'eventuale designazione commerciale, di cui al terzo comma dell'art. 11, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e)⁽⁷⁾.

3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

(6) Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

(7) Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 4

Riconoscimento

1. Sulla domanda di cui all'articolo precedente provvede il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.
2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d)⁽⁸⁾.
3. Il decreto di riconoscimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

(8) Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 5

Autorizzazione alla utilizzazione

1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 4, è subordinata all'autorizzazione regionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1 lettere b), c) e d)⁽⁹⁾.
3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della sanità.
4. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(9) Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 6

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, deve in particolare essere accertato che:

- a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;
- b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;
- c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate.
- d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento⁽¹⁰⁾.

2. È fatto salvo il potere del Ministro della sanità di emanare direttive generali riguardanti le materie di cui al comma precedente.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 7

Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale

1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

- a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
- b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

- c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
 - d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
 - e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria⁽¹¹⁾.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 8

Operazioni non consentite

1. È vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nell'art. 7. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.
2. È consentita l'aggiunta di anidride carbonica.

Art. 9

Denominazione

1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.

2. Il nome di una determinata località può far parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località.

3. È vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.

4. Non è consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento⁽¹²⁾.

(12) Comma aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 10

Modalità di utilizzazione

1. L'utilizzazione delle acque minerali deve avvenire in prossimità della sorgente.

2. È vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.

3. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.

4. Detti recipienti non possono eccedere la capacità di due litri.

Art. 11

Etichette

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:

1) «totalmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;

- 2) «parzialmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;
 - 3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
 - 4) «aggiunta di anidride carbonica», se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
 - 5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;
 - b) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa⁽¹³⁾;
 - c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici⁽¹⁴⁾;
 - d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
 - e) il contenuto nominale;
 - f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5;
 - g) il termine minimo di conservazione;
 - h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109⁽¹⁵⁾;
 - i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d)⁽¹⁶⁾.
2. Possono inoltre essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:
- a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata», se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l;
 - b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l;

- c) «ricca di sali minerali», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l;
- d) «contenente bicarbonato» se il tenore di bicarbonato è superiore 600 mg/l;
- e) «solfata», se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;
- f) «clorulata», se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;
- g) «calcica», se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;
- h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;
- i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;
- l) «ferruginosa» o «contenente ferro», se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;
- m) «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;
- n) «sodica», se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;
- o) «indicata per le diete povere di sodio», se il tenore del sodio è inferiore a 20 mg/l;
- p) «microbiologicamente pura».

3. Sulle etichette può inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:

- a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
- b) se detta designazione commerciale è diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
- c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:

- a) «può avere effetti diuretici»;
- b) «può avere effetti lassativi»;
- c) «indicata per l'alimentazione dei neonati»;
- d) «indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati»;
- e) «stimola la digestione» o menzioni analoghe;
- f) «può favorire le funzioni epatobiliari» o menzioni analoghe;
- g) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreché dette menzioni non attribuiscono all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
- h) le eventuali indicazioni per l'uso;
- i) le eventuali controindicazioni.

5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

6. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 5 di procedere all'aggiornamento delle analisi previste dal comma 1, lettera c), almeno ogni cinque anni e di darne preventiva comunicazione ai competenti organi regionali.

7. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità economica europea.

(13) Lettera così sostituita dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

(14) Lettera così sostituita dall'art. 9, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(15) Lettera così modificata dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

(16) Lettera aggiunta dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 12

Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche

1. È consentita l'utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 13

Importazione di acque minerali naturali

1. È consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della sanità, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4; in tal caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 purché l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti.

4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea⁽¹⁷⁾.

(17) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 13-bis

Rapporti intracomunitari

1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute

pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri della Unione europea, il Ministero della sanità può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; può richiedere, altresì, allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonché i risultati dei controlli periodici.

2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, il Ministero della sanità fornisce tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro nonché i risultati dei controlli periodici. A tal fine le regioni inviano regolarmente al Ministero della sanità i risultati dei controlli periodici effettuati su tutte le acque minerali naturali in sede di aggiornamento quinquennale o di aggiornamento anticipato⁽¹⁸⁾.

(18) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 14

Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d) e sul commercio delle acque minerali naturali è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali⁽¹⁹⁾.

2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.

3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di

provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della sanità, che provvede ad informarne la Commissione delle Comunità europee.

7. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non è conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanità precisando i motivi dei provvedimenti adottati⁽²⁰⁾.

(19) Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

(20) Comma aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Art. 15

Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16

Acque potabili condizionate

1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio, è vietato l'uso sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura «acqua minerale».

Art. 17

Pubblicità

1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua minerale naturale non possenga.

2. La pubblicità delle acque minerali naturali è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della sanità limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui al comma 4, dell'art. 11.

3. Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

4. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali poste in vendita, con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

Art. 18

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisce reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da 40 a 100 milioni, chiunque confezioni o mette in vendita un'acqua minerale naturale senza l'autorizzazione ovvero importi un'acqua minerale naturale in violazione di quanto previsto dall'art. 13;

- b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 5, sottoponga l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle consentite dall'art. 7 ovvero produca, ponga in vendita o importi acque in violazione di quanto previsto dall'art. 16;
- c) da 30 a 90 milioni, chiunque mette in vendita un'acqua minerale naturale con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto;
- d) da 5 a 30 milioni, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.

Art. 19

1. Il presente decreto non si applica alle acque minerali naturali destinate alle esportazioni in Paesi terzi.

100

Art. 20

Norme transitorie

1. Fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti all'art. 2, si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, del decreto ministeriale 20 gennaio 1927, del Decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 28 novembre 1939.

Art. 21

Acque minerali già riconosciute

1. I riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'art. 3. La domanda di revisione deve essere

presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto⁽²¹⁾.

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a procedere all'adeguamento delle etichette in conformità alle norme contenute nel presente decreto entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

(21) Per il differimento del termine al 31 dicembre 1997, vedasi l'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali, vedasi il D.M. 21 febbraio 1997.